



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 1

del 31/01/2023

OGGETTO: DISAPPLICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DI DEBITI FINO A 1.000 EURO – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

L'anno **2023** il giorno **31** del mese di **GENNAIO** alle ore **10:46**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	DE LORENZIS Pierpaolo	Si	
2	REGA Maria Luce	Si		9	SCANDEREBECH Donatuccio		Si
3	MASTROLEO Tommaso	Si		10	TUNNO Annalisa		Si
4	CAUSO Annalucia	Si		11	PALESE Manlio		Si
5	CASTO Alberto Armando	Si		12	DE VITIS Alessio	Si	
6	TRIANNI Alessandro	Si		13	SPENNATO Walter Cosimo	Si	
7	PALESE Patrizia		Si				

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott. Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dr.ssa Olivieri Marialuisa

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Annalucia Causo che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e in particolare,

- il comma 222 che dispone: "... Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ...";

- il comma 227 per cui: "... Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti ...";

- il comma 228 ai sensi del quale: "... Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute ...".

- il comma 229 per effetto del quale: "... Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali ...";

Preso atto che, all'attualità, risultano carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a euro 1.000 (mille) per complessivi € 169.161,41 dei quali stralciabili, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, complessivamente per € 48.299,26;

Ritenuto opportuno di non dar corso allo stralcio automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 in quanto potenzialmente pregiudizievole per gli equilibri finanziari e altresì in quanto resta comunque impregiudicata l'opportunità per il contribuente di dar corso all'ulteriore procedura di cui al comma 231 e seguenti della stessa legge;

Richiamati,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) che conferma, all'art. 149, che: "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...*";

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., che prevede che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 (verbale n. 2/2023), acquisito al protocollo comunale al n. 1082 del 26.01.2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (De Vitis e Spennato)

DELIBERA

1. di disapplicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'annullamento automatico parziale di cui al comma 227 e al comma 228 della medesima legge, dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
2. di dare mandato al competente Responsabile di trasmettere entro il 31 gennaio 2023 apposita comunicazione all'agente della riscossione a mezzo pec (comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it) allegando copia del presente atto;
3. trasmettere, altresì, nei modi di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/1998, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
4. dare, inoltre, mandato all'Ufficio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente, per l'urgenza di renderne nota l'adozione;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (De Vitis e Spennato)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 31/01/2023

Deliberazione avente per oggetto:

DISAPPLICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DI DEBITI FINO A 1.000 EURO – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. MARIA LUCE REGA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 31/01/2023 al 15/02/2023.

Dalla Residenza Municipale, li 31/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 31/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDr.ssa Olivieri Marialuisa

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA OLIVIERI MARIALUISA